

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Consiglio

Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1981 relativa alla politica ferroviaria della Comunità 1

Commissione

ECU 3

Decisioni della Commissione delle Comunità europee dell'11 giugno 1982 concernenti delle decisioni contro quattro imprese siderurgiche per infrazioni alle norme del trattato CECA e alle decisioni prese per la sua applicazione 4

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio del 4 dicembre 1980 4

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE 5

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo 6

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di sorveglianza nelle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda 6

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

relativa alla politica ferroviaria della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il memorandum della Commissione del 12 dicembre 1980 sulla politica ferroviaria della Comunità,

vista la propria decisione del 20 maggio 1975 relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme relative ai rapporti finanziari tra tali aziende e gli Stati (*),

considerando che la politica relativa alle ferrovie costituisce un elemento essenziale della politica comune dei trasporti;

considerando che si dovrebbe permettere alle ferrovie di svolgere un ruolo più importante nei trasporti internazionali;

considerando che occorre migliorare l'efficienza delle ferrovie per far fronte alle esigenze dell'economia in generale e degli utenti in particolare, sfruttando segnatamente la capacità delle ferrovie a risparmiare energia, usare fonti energetiche diverse dal petrolio, preservare l'ambiente ed assicurare in condizioni appropriate determinati tipi di trasporto quali i trasporti a grande distanza o alcuni trasporti pesanti;

considerando che la situazione finanziaria delle aziende ferroviarie rappresenta per i governi una fonte permanente di preoccupazione,

riconosce che gli Stati membri, e la Comunità nel suo insieme, nonché le aziende ferroviarie stesse, sono immediatamente interessate ad un miglioramento della situazione ferroviaria;

ritiene che, tenendo presente questo scopo e nell'ambito della politica comune dei trasporti, occorra prendere in considerazione in modo particolare i seguenti fattori:

— utilizzazione ottimale delle risorse ferroviarie esistenti;

— rafforzamento della cooperazione internazionale, specialmente in materia commerciale;

— accentuazione dell'interesse comune nei trasporti internazionali;

— modifica dei rapporti tra aziende ferroviarie e governi in modo da concedere a tali aziende, nel quadro degli obiettivi enunciati dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 20 maggio 1975, una autonomia sufficiente per la loro gestione commerciale e per consentire loro di adeguarsi alle esigenze del mercato e all'evoluzione delle tecniche;

— eliminazione delle distorsioni di concorrenza che incidono sulle ferrovie;

— sviluppo dei trasporti combinati;

— facilitazione ed accelerazione dei passaggi di frontiera;

— adeguamento dell'organizzazione, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura delle ferrovie al fine di consentire loro di svolgere la loro funzione nel far fronte alle attuali esigenze dell'economia e della popolazione;

— situazione finanziaria delle aziende ferroviarie;

invita la Commissione a proseguire attivamente l'attuazione della politica ferroviaria della Comunità, e in particolare le iniziative intraprese per promuovere, in collaborazione con gli Stati membri, la cooperazione tra le aziende ferroviarie;

invita inoltre la Commissione a presentargli, dopo aver preso i necessari contatti con le aziende ferroviarie, una relazione, unita se del caso a proposte, possibilmente entro la fine del primo semestre del 1982:

— sugli ostacoli che si frappongono ad una più intensa cooperazione tra aziende ferroviarie, precisando quali possano essere eliminati con un intervento dei governi;

— sulla possibilità di migliorare i servizi rapidi internazionali di passeggeri sulle linee che a ciò si prestino;

(*) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

-
- sull'evoluzione dei sistemi di formazione dei prezzi per il traffico internazionale di merci e sul loro prevedibile sviluppo;
 - sulla definizione, per quanto concerne la ripartizione delle entrate provenienti dal traffico internazionale, di orientamenti che prendano in considerazione gli interessi comuni delle aziende ferroviarie interessate;
 - sullo stato dei lavori intrapresi in sede di comitato di coordinamento del traffico ferroviario e stradale per la futura organizzazione di tali trasporti;
 - sull'organizzazione e sullo sviluppo del traffico dei contenitori;
 - sulla possibile configurazione di una rete di collegamenti ferroviari e centri di trasbordo che corrisponda all'ulteriore sviluppo del traffico combinato, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche.
-

COMMISSIONE

ECU (*)

21 giugno 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,2110	Dollaro USA	0,951011
Franco belga e lussemburghese fin.	50,2134	Franco svizzero	2,03250
Marco tedesco	2,36136	Peseta spagnola	106,703
Fiorino olandese	2,59769	Corona svedese	5,84396
Sterlina inglese	0,552913	Corona norvegese	5,98851
Corona danese	8,16205	Dollaro canadese	1,23127
Franco francese	6,55246	Scudo portoghese	79,9800
Lira italiana	1329,04	Scellino austriaco	16,6712
Sterlina irlandese	0,687643	Marco finlandese	4,53965
Dracma greca	66,4623	Yen giapponese	245,665
		Dollaro australiano	0,931724
		Dollaro neozelandese	1,28463

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Decisioni della Commissione delle Comunità europee dell'11 giugno 1982 concernenti delle decisioni contro quattro imprese siderurgiche per infrazioni alle norme del trattato CECA e alle decisioni prese per la sua applicazione

1. A carico dell'impresa Finsider SpA è inflitta un'ammenda di 3 918 750 ECU, pari a 5 185 956 127 Lit, per avere commesso delle infrazioni alla decisione n. 2794/80/CECA presa in applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA — superamento di 52 250 tonnellate della quota di produzione del gruppo I attribuita per il secondo trimestre 1981.
2. A carico dell'impresa Thyssen AG è inflitta una ammenda di 288 825 ECU, pari a 691 802 DM, per avere commesso delle infrazioni alla decisione n. 2794/80/CECA presa in applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA — superamento di 3 851 tonnellate della quota di produzione del gruppo I attribuita per il primo trimestre 1981.
3. A carico dell'impresa Lucchini Siderurgica SpA è inflitta un'ammenda di 411 600 ECU, pari a 544 699 092 Lit, per avere commesso delle infrazioni alla decisione n. 2794/80/CECA presa in applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA — superamento di 5 488 tonnellate della quota di produzione del gruppo IV attribuita per il primo trimestre 1981.
4. A carico dell'impresa Acciaierie e ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo SpA è inflitta una ammenda di 48 450 ECU, pari a 64 117 276 Lit, per avere commesso delle infrazioni alla decisione n. 2794/80/CECA presa in applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA — superamento di 94 tonnellate della quota di produzione del gruppo III attribuita per il primo trimestre 1981 e di 552 tonnellate della quota di produzione del gruppo IV attribuita per il secondo trimestre 1981.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio del 4 dicembre 1980

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato (¹), la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 18 giugno 1982 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania e dell'Ungheria:

— Apertura, a carattere eccezionale, per il 1982, di contingenti per l'importazione di rottami di alluminio in lega, rifusi in lingotti, con tenore di alluminio non superiore al 97,5 % (sottovoce 76.01 ex A della tariffa doganale comune):

Polonia	500 t
Repubblica democratica tedesca	500 t
Romania	500 t
Ungheria	500 t.

(¹) GU n. L 353 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione 18 giugno 1982, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento cumunitario tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, categoria 2, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dall'8 giugno 1982 sino al 31 ottobre 1982.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 giugno 1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. ... prevede per la campagna 1982/1983 misure di compensazione finanziaria per i limoni; che tali misure hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2010/81 ⁽²⁾, che prevede la sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5,

⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag 7.

limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo; che occorre prorogare detta sospensione fino al 31 maggio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica sino al 31 maggio 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di sorveglianza nelle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 giugno 1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'istituzione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e l'attuazione di misure di limitazione dell'attività della pesca rendono necessarie, nell'interesse

della Comunità, la protezione delle risorse e la sorveglianza delle acque marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

considerando che la decisione 78/640/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ha stabilito che la Comunità partecipi alle spese sostenute dalla Danimarca e dall'Irlanda nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, per la realizzazione di azioni a breve ed a medio termine

⁽¹⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 34.

che implicano la messa in servizio di un materiale specifico adeguato all'ispezione ed alla sorveglianza dell'attività della pesca;

considerando che le azioni a medio termine comportano in particolare l'acquisto o la costruzione di navi guardacoste, l'acquisto di aerei da ricognizione, nonché l'acquisto e l'installazione della necessaria attrezzatura tecnica, elettronica e fotografica;

considerando che l'attuazione di queste azioni a medio termine in Irlanda ha subito ritardi causati dalla complessità dei lavori di progettazione di un materiale nuovo, di caratteristiche particolarmente perfezionate per garantire l'efficacia dell'ispezione e della sorveglianza in zone di pesca molte estese;

considerando che, di conseguenza, il programma previsto dall'Irlanda, oggetto della decisione di ammissibilità della Commissione del 15 maggio 1979, non potrà essere completamente attuato alla data del 1° gennaio 1983; che pertanto è necessario prorogare il termine onde consentire, nell'interesse comunitario, il completamento dei lavori previsti e garantire la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese relative;

considerando che al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori in questione è opportuno che la Comunità possa concedere anticipi all'Irlanda in base all'attuazione degli investimenti destinati a completare il programma approvato dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 78/640/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La Comunità rimborserà le spese imputabili sostenute dalla Danimarca e dall'Irlanda per mettere in atto i mezzi di cui al paragrafo 1:

- a concorrenza di 10 milioni di ECU per la Danimarca, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1982;
- a concorrenza di 46 milioni di ECU per l'Irlanda, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1982».

2. È inserito l'articolo 1 bis seguente:

«Articolo 1 bis

1. Per la realizzazione dei lavori di cui al programma presentato dalle autorità irlandesi ed

approvato dalla Commissione il 15 maggio 1979, la Commissione può erogare al governo d'Irlanda degli anticipi nei limiti dell'80 % del costo dei lavori previsti per ciascuna quota annuale.

2. Il governo d'Irlanda invierà alla Commissione una domanda di anticipo che consenta di constatare il rispetto delle condizioni per il versamento al più presto tre mesi prima dell'inizio effettivo dei lavori della quota annuale. Sei mesi dopo il versamento di questo anticipo, il governo d'Irlanda deve comprovare alla Commissione che lo stato di avanzamento dei lavori raggiunge almeno il 6,5 % della quota annuale moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dalla data d'inizio dei lavori precisata nella domanda di anticipo. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso, qualora non possa apportare questa prova.

3. Le richieste di anticipo relative alle altre quote annuali di lavori possono essere presentate qualora i lavori della quota precedente abbiano raggiunto almeno l'80 % delle previsioni e siano concluse le eventuali quote precedenti.

4. Il governo d'Irlanda deve inviare una domanda di liquidazione del contributo concesso a detta quota al più tardi tre mesi dopo la conclusione prevista di una quota annuale di lavori per la quale è stato riscosso un anticipo. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso qualora non possa presentare questa richiesta».

3. La prima frase dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

«2. Le azioni a medio termine devono essere realizzate anteriormente
al 1° gennaio 1983 per la Danimarca
al 1° gennaio 1985 per l'Irlanda».

4. Il testo del punto 6 dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«6. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dal governo d'Irlanda nel corso di un anno civile o di una sua parte superiore a tre mesi e sono presentate alla Commissione entro un termine di sei mesi per le spese relative ad un anno civile e di tre mesi per le spese relative ad una sua parte».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e l'Irlanda sono destinatari della presente decisione.

L'UNIONE DOGANALE

Perché, nonostante l'unione doganale che esiste nella Comunità europea, i doganieri continuano a controllare i viaggiatori? Perché le barriere doganali, simboli delle frontiere nazionali, sono mantenute? Controlli e barriere non sono in manifesta contraddizione con l'unione doganale creata fra i nove Stati membri nell'ambito della Comunità europea?

Il presente opuscolo tenta di rispondere a queste domande fondamentali che si pongono i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

Bisogna riconoscere che, in effetti, i controlli doganali sono stati mantenuti nell'unione doganale, pur essendo stati sensibilmente ridotti nella maggioranza dei casi.

I dazi doganali sono stati aboliti nella Comunità europea da molto tempo, ma negli Stati membri esistono ancora imposte indirette nonché norme sanitarie e di sicurezza notevolmente diverse da uno Stato all'altro. Questo spiega la ragione per cui si continua ad effettuare i controlli.

L'unione doganale, al di là dei controlli considerati qualche volta vessatori, ha reso grandi servizi, favorendo gli scambi soprattutto di beni di consumo corrente. Perciò è soprattutto il consumatore che ne ha tratto vantaggio.

Tra il 1958 e il 1972, gli scambi di prodotti manufatti tra gli Stati membri della Comunità europea si sono moltiplicati per nove.

Dall'allargamento della Comunità, avvenuto nel 1973, questa tendenza continua, ma in proporzioni più modeste.

Il presente opuscolo offre un quadro dei principali aspetti dell'unione doganale, anche delle sue difficoltà e delle sue prospettive.

1980 — 27 p., 5 ill. — 16,2 × 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 4-1980

ISBN 92-825-1926-0 / N. di catalogo: CB-NC-80-004-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO
DEL LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81